



**COMUNE DI
VILLA VICENTINA**
Provincia di Udine

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

Tra i Comuni di :

Campolongo al Torre – Ruda – Tapogliano - Villa Vicentina

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 di data 26.02.2004
Pubblicato all'Albo dal 01.03.2004 al 16.03.2004

INDICE

| | |
|--------|--|
| ART 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
| ART 2 | PRESUPPOSTO DELLA TASSA |
| ART 3 | GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA, COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE |
| ART 4 | SOGGETTI PASSIVI |
| ART 5 | DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE |
| ART 6 | NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI |
| ART 7 | ESCLUSIONI |
| ART 8 | CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI |
| ART 9 | SUPERFICIE UTILE |
| ART 10 | UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE |
| ART 11 | CONGUAGLI |
| ART 12 | OBBLIGAZIONE TARIFFARIA |
| ART 13 | INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO |
| ART 14 | DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA |
| ART 15 | ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA |
| ART 16 | RIDUZIONI |
| ART 17 | ACCERTAMENTI |
| ART 18 | RISCOSSIONE |
| ART 19 | PENALITA' |
| ART 20 | APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| ART 21 | ENTRATA IN VIGORE |

ART 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART 3

GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA, COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio complessivo, determinato sottraendo dal totale degli oneri diretti ed indiretti un importo pari al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

La percentuale di copertura del costo complessivo viene stabilita all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe.

La tassa è commisurata al costo dello smaltimento ed alle quantità medie ordinarie prodotte, in rapporto alla superficie imponibile ed al numero di componenti il nucleo familiare nella misura indicata dalla relativa deliberazione di approvazione delle tariffe per quanto riguarda le abitazioni, mentre per i locali con destinazione diversa, alla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie imponibile (art. 65 D. Lgs.vo 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68. della Legge n. 549/1995)

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di utenze non domestiche sono determinate dalla Giunta comunale, la quale con il medesimo atto determina le agevolazioni, esenzioni e sgravi, secondo il rapporto di copertura prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, ai sensi delle disposizioni legislative citate nel precedente comma.

ART 4

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART 5

DENUNCIA D'INIZIO DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa, presentano all'Ufficio Tributi del Comune di Villa Vicentina, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e delle aree.

La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per tutte le utenze domestiche :

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta
- il codice fiscale
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per tutte le utenze non domestiche :

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- il numero di addetti

La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia; nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure in carta libera.

La denuncia, presentata nel corso dell'anno di cessazione, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare all'Ufficio Tributi a cadenza annuale, o in qualunque altro momento su richiesta dell'Ufficio Tributi, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.

E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune a cadenza annuale, o in qualunque altro momento su richiesta dell'Ufficio Tributi, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.

ART 6

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone presenti nell'archivio anagrafico al 1[^] gennaio dell'anno di riferimento.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, viene presa in considerazione dall'Ufficio Tributi attingendo dalla banca dati dell'Anagrafe Demografica del Comune.

Tutte le variazioni inerenti il numero di persone occupanti i locali hanno validità a decorrere dall'1.1 dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate.

In sede di prima applicazione, per tutte le denunce che non riportino il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non avranno presentato denuncia entro i termini stabiliti dall'Ufficio Tributi, verrà associato ai fini del calcolo della tassa un numero di occupanti pari a 1 e fatte salve le verifiche d'ufficio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART 7

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione della tassa;

1. I locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) comunque non adibite ad alcun uso e chiuse nell'arco di tutto l'anno;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da apposita documentazione;

f) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

g) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto o i locali strettamente connessi all'attività di culto;

h) scuole pubbliche

i) le superfici destinate a sale di esposizione museale;

2. Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art. 49, D. Lgs. 22/1997.

3. Sono altresì esclusi i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART 8

CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tassa, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa applicabile e' quella prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART 9

SUPERFICIE UTILE

La superficie di riferimento per il calcolo della tassa e' misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia uguale o superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tassa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

ART 10

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per utenze non stabilmente attive si intendono:

- a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche o private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tassa, al numero di componenti pari a 1 e sulla tassa si applica un coefficiente di riduzione del 30% (come previsto dal successivo articolo 16 - Riduzioni).

ART 11

CONGUAGLI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, escluse le variazioni inerenti il numero di componenti il nucleo familiare, saranno conteggiate in una tariffazione successiva mediante emissione di ruolo suppletivo.

ART 12

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligazione concernente il pagamento della tassa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del bimestre in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine come previsto dall'art. 4.

ART 13

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

La Giunta Comunale, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone in condizione di accertato grave disagio sociale o economico, attestata dal Servizio di assistenza sociale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

ART 14

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

I locali e le aree relative alle utenze domestiche e non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie e sottocategorie:

| CAT. | DESCRIZIONE |
|------|--|
| I | Locali adibiti ad uso abitazioni private o simili Per i nuclei familiari la tassa verrà commisurata al numero di occupanti moltiplicato per la quota di tariffa individuale, così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento; |
| II | Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili |
| III | Stabilimenti ed edifici industriali |
| IV | Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili |
| V | Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili |
| VI | Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989 e simili |
| VII | Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private |
| VIII | Aree adibite a campeggi, distributori di carburante |
| IX | Aree scoperte operative ad esclusione delle aree scoperte accessorie o pertinenziali |

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla categoria di contribuenza che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART 15

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

Nel caso di attività distintamente classificate, per l'applicazione della tassa si ha riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART 16

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata nei seguenti casi:
 - a) Utenze domestiche non stabilmente attive di cui all'art. 9 (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, compresi gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune): 30%
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) Attività produttive, commerciali, e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti od un pre trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero (art. 67, punto 2), del D. LGS. N. 507/93) : 10%
 - d) Edifici ex rurali, vani costituenti fienili, granai e simili: riduzione del 100%. I vani costituiti da ex stalle saranno computati con la riduzione del 90%. Resta intesa la ripresa della tassazione, una volta modificata la destinazione d'uso.

Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di riduzione. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone d'ufficio la decadenza a decorrere dall'anno successivo a quello di intervenuta variazione.

Le riduzioni sono cumulabili.

ART 17

ACCERTAMENTI

Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tassa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/1999 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tassa a nuovi utenti o la modifica della tassa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il l'Ufficio Tributi del Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART 18

RISCOSSIONE

Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART 19

PENALITÀ

Nel caso di omessa denuncia di inizio utenza, di denuncia pervenuta oltre i termini stabiliti ovvero di denuncia infedele, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, così come previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali", fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento.

ART 20

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti raccolta, la tassa da applicare è ridotta in misura pari al 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 mt.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o allo ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

ART 21

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dall'01.01.2004.

